STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

# FATTURA PRO FORMA E AVVISO PARCELLA: LE NUOVE INSIDIE GIURISPRUDENZIALI

*Pubblicato il7 Agosto 2025 di Sabatino Pizzano*

Nel complesso panorama delle procedure amministrative e fiscali che caratterizzano l'attività professionale contemporanea, l'utilizzo di documenti preparatori quali avvisi di parcella e fatture pro forma ha assunto un ruolo sempre più strategico. Questi strumenti, apparentemente semplici nella loro concezione originaria, si sono trasformati in veri e propri catalizzatori di problematiche giuridiche complesse, come evidenziato dalle recenti pronunce giurisprudenziali che hanno ridefinito i contorni della loro applicazione pratica. La prassi professionale consolidata, che per decenni ha considerato tali documenti come meri solleciti di pagamento privi di rilevanza fiscale diretta, deve oggi confrontarsi con una realtà normativa e interpretativa significativamente più articolata. Le implicazioni civilistiche, tributarie e procedurali richiedono un approccio sistematico che tenga conto delle molteplici variabili in gioco.

## Configurazione giuridica dell'istituto nell'ordinamento civile

L'inquadramento dogmatico dell'avviso di parcella nell'ordinamento civilistico presenta profili di particolare complessità che meritano un'analisi dettagliata. Dal punto di vista sostanziale, questi documenti si configurano come **comunicazioni unilaterali di carattere preparatorio**, destinate a precedere l'emissione del documento fiscale definitivo.

La loro natura giuridica, pur non trovando una disciplina organica nel nostro ordinamento, si è progressivamente delineata attraverso l'elaborazione giurisprudenziale e la prassi operativa. Si tratta, nella sostanza, di strumenti che permettono al professionista di gestire i flussi di cassa mantenendo il beneficio del regime di cassa per l'IVA, evitando così l'anticipazione dell'imposta su corrispettivi non ancora materialmente incassati.

### Rilevanza contrattuale e probatoria

L'esperienza applicativa dimostra come questi documenti assumano frequentemente una valenza che trascende la mera funzione di sollecito. Quando il debitore appone la propria sottoscrizione - specialmente se accompagnata dalla dicitura "per accettazione" - si determina spesso una vera e propria **dichiarazione di scienza** che può costituire prova privilegiata dell'esistenza e dell'ammontare del rapporto obbligatorio.

La giurisprudenza ha talvolta interpretato tale sottoscrizione come elemento costitutivo di un'ammissione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 del Codice Civile. Questa qualificazione comporta un'inversione dell'onere probatorio particolarmente significativa nei contenziosi civili, poiché chi ammette un fatto contrario al proprio interesse è dispensato dal fornirne la prova.

Inoltre, in determinate circostanze processuali, l'avviso di parcella può assumere la funzione di **elemento integrativo dell'accordo contrattuale**. Quando il documento riporta analiticamente le prestazioni eseguite, i relativi corrispettivi e le modalità di pagamento, si configura spesso un vero e proprio contratto per relationem che integra gli elementi essenziali dell'accordo originario.

### Efficacia esecutiva e strategie processuali

Un aspetto spesso trascurato nella pratica professionale riguarda l'autonomia dell'azione giudiziale rispetto all'emissione della fattura definitiva. Il creditore professionale può infatti promuovere procedimenti monitori o azioni di cognizione ordinaria basandosi esclusivamente sulla prova dell'avvenuta prestazione, senza necessità di attendere l'emissione del documento fiscale.

Questa possibilità strategica si fonda sul principio secondo cui la fattura rileva principalmente sotto l'aspetto tributario, mentre la prova del credito può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo di prova ammesso dall'ordinamento: contratti, corrispondenza, testimonianze, acconti versati o, appunto, avvisi di parcella sottoscritti per accettazione.

## Profili tributari: analisi sistematica dei rischi fiscali

La gestione tributaria della **fattura pro forma** presenta una complessità operativa che richiede particolare attenzione agli aspetti procedurali e sostanziali della normativa IVA. Il regime fiscale di questi documenti si basa sul principio fondamentale della loro neutralità tributaria: non costituiscono documenti fiscalmente rilevanti e, di conseguenza, non determinano né l'insorgere dell'obbligo di versamento dell'imposta né il diritto alla detrazione per il committente.

### Casistica operativa e criteri distintivi

L'esperienza applicativa evidenzia come la distinzione tra documento preparatorio e fattura fiscalmente rilevante dipenda da elementi formali specifici che la prassi amministrativa ha progressivamente chiarito. La normativa di riferimento, contenuta nell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, stabilisce che l'obbligo di fatturazione sussiste per "ciascuna operazione imponibile" e che il documento può essere emesso "anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili".

Questa formulazione normativa, apparentemente ampia, ha generato un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza tributaria. La Commissione Tributaria Centrale, con la pronuncia n. 3592 del 12 maggio 1990, ha stabilito che l'avviso di parcella viene equiparato a fattura fiscalmente rilevante quando presenta **tutti gli elementi sostanziali** previsti dalla normativa IVA.

I criteri distintivi identificati dalla giurisprudenza possono essere sistematizzati come segue:

**Elementi che determinano rilevanza fiscale:**

- Presenza di numerazione progressiva secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 633/1972
- Indicazione separata dell'aliquota IVA applicabile
- Quantificazione specifica dell'imposta dovuta
- Presenza di tutti i dati identificativi richiesti per le fatture

**Elementi compatibili con la natura preparatoria:**

- Indicazione dell'importo lordo comprensivo di IVA senza separazione delle componenti
- Dicitura esplicita della natura preparatoria del documento
- Clausola di rinvio all'emissione della fattura definitiva al momento del pagamento

### Presunzioni fiscali nelle imposte dirette: problematiche emergenti

Un profilo critico che merita particolare attenzione riguarda il valore presuntivo degli avvisi di parcella ai fini della determinazione del reddito imponibile. La questione assume rilevanza strategica considerando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la mera esistenza di documenti attestanti prestazioni professionali può fondare presunzioni di percezione di redditi.

La pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 33/3/13 del 20 febbraio 2013 rappresenta un precedente significativo in materia. Nel caso di specie, il rinvenimento presso uno studio professionale di una "notula" aveva determinato una ripresa fiscale basata sulla presunzione di incasso di compensi non dichiarati.

La motivazione della decisione si articola su diversi profili metodologici:

**Presunzione di incasso**: La giurisprudenza ha ritenuto che l'esistenza del documento costituisca elemento indiziario della percezione del corrispettivo, salvo prova contraria da parte del contribuente.

**Onere probatorio**: Il professionista deve dimostrare "quanto meno di aver formalizzato invano una richiesta" di pagamento, fornendo documentazione idonea a provare la mancata percezione.

**Standard probatorio**: I giudici hanno applicato i criteri di "gravità, precisione e concordanza" previsti dall'art. 2729 del Codice Civile per la valutazione delle presunzioni semplici.

Questa orientamento giurisprudenziale determina la necessità di implementare **protocolli documentali** specifici per la gestione dei mancati pagamenti:

1. Formalizzazione di richieste di pagamento con ricevute di consegna
2. Comunicazioni di messa in mora con modalità tracciabili
3. Eventuale formalizzazione di rinunce all'incarico per mancato pagamento
4. Documentazione di tentativi di recupero del credito

### Regime dell'imposta di bollo: aspetti procedurali

Il trattamento dell'imposta di bollo per le fatture pro forma presenta caratteristiche specifiche che richiedono attenzione operativa. Secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, questi documenti non sono soggetti all'imposta purché rechino l'indicazione esplicita che l'emissione è relativa a operazioni soggette ad IVA.

## Evoluzione giurisprudenziale: la Cassazione e i compensi professionali

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15631/2025, emessa dalla Seconda Sezione Civile, ha introdotto elementi interpretativi di particolare rilevanza per la configurazione civilistica degli avvisi di parcella. La pronuncia affronta specificamente la problematica della **pattuizione dei compensi professionali** e delle modalità attraverso cui tali accordi possono considerarsi perfezionati.

### Ricostruzione del caso e ratio decidendi

La fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte presentava caratteristiche procedurali complesse. Due professionisti legali avevano promosso azione giudiziale nei confronti di una cliente per ottenere compensi superiori rispetto a quanto già percepito e quantificato in due distinti avvisi di parcella e una comunicazione epistolare.

La strategia difensiva dei ricorrenti si basava sull'assunto che l'importo indicato nei documenti fosse **condizionato al pagamento immediato** e non rappresentasse la quantificazione definitiva del compenso pattuito. Tuttavia, tanto il Tribunale di primo grado quanto la Corte d'Appello avevano respinto tale ricostruzione, ritenendo dimostrato - attraverso prove testimoniali - che l'importo di 56.371,76 euro costituisse il compenso effettivamente concordato dalle parti senza condizioni.

### Principi giuridici consolidati

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito richiamando principi consolidati in materia di formazione del consenso contrattuale. In particolare, ha fatto riferimento all'art. 1334 del Codice Civile, stabilendo che "l'invio della parcella produce effetto allorché perviene al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla".

### L'equipollente della forma scritta: innovazioni interpretative

Il profilo più significativo della pronuncia riguarda l'applicazione della dottrina dell'equipollente della forma scritta ai rapporti professionali. Richiamando la precedente pronuncia n. 1525/2018 sui contratti che richiedono forma scritta "ad substantiam", la Cassazione ha stabilito un principio di particolare rilevanza pratica.

Secondo l'orientamento consolidato, "la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona 'ex nunc' il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione".

Nel caso specifico, la Corte ha concluso che "la pattuizione del compenso in forma scritta ha trovato un equipollente nella produzione, da parte della attuale contro-ricorrente, degli avvisi di parcella, 'redatti' dai ricorrenti". Questo significa che la produzione processuale da parte della cliente degli avvisi di parcella, pur redatti unilateralmente dai professionisti, ha integrato una **pattuizione scritta del compenso** con efficacia vincolante.

## Metodologie operative: gestione del rischio professionale

L'analisi delle problematiche giuridiche evidenziate richiede lo sviluppo di metodologie operative specifiche per la mitigazione dei rischi. La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale impone un approccio sistematico che tenga conto delle diverse variabili in gioco.

### Protocolli di redazione documentale

La redazione degli avvisi di parcella deve seguire criteri tecnici specifici per evitare l'equiparazione a documenti fiscalmente rilevanti:

**Criteri formali obbligatori:**

- Assenza di numerazione progressiva
- Omessa indicazione separata dell'aliquota IVA
- Clausola esplicita sulla natura preparatoria del documento
- Rinvio chiaro all'emissione della fattura definitiva

**Elementi contenutistici raccomandati:**

- Descrizione dettagliata delle prestazioni erogate
- Quantificazione analitica dei corrispettivi
- Specificazione di eventuali spese accessorie
- Indicazione delle modalità e dei tempi di pagamento

### Strategie di gestione dei mancati pagamenti

La giurisprudenza in materia di presunzioni fiscali impone lo sviluppo di protocolli specifici per la documentazione dei mancati incassi:

1. **Fase di sollecito**: Formalizzazione di richieste di pagamento con modalità tracciabili (raccomandate, PEC, notificazioni)
2. **Fase di costituzione in mora**: Comunicazioni formali con indicazione di termini perentori per l'adempimento

3. **Fase di rinuncia**: Eventuale formalizzazione della rinuncia all'incarico per inadempimento del cliente
4. **Documentazione probatoria**: Conservazione di tutta la corrispondenza e delle ricevute di consegna

## Gestione contrattuale dei compensi

La pronuncia della Cassazione impone particolare attenzione alla fase di definizione dei compensi professionali:

**Pattuizione iniziale**: È opportuno formalizzare per iscritto l'accordo sui compensi sin dall'inizio del rapporto professionale, specificando modalità di calcolo, eventualità di variazioni e condizioni di pagamento.

**Comunicazioni intermedie**: Gli avvisi di parcella devono essere coordinati con l'accordo iniziale, evitando formulazioni ambigue che possano essere interpretate come modifiche unilaterali.

**Strategie processuali**: In caso di controversie, occorre valutare attentamente le implicazioni della produzione documentale, considerando che anche i documenti redatti unilateralmente possono assumere valenza contrattuale.

www.studiopizzano.it

**© RIPRODUZIONE RISERVATA**